



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS-PNRR [34.43.01/10.42.4/2021]

Allegati: 1

A Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 6192] MONTESCAGLIOSO (MT), BERNALDA (MT):** Progetto di un impianto eolico, denominato "Parco Eolico Lumella", costituito da n. 7 aerogeneratori di potenza pari a 5,8 MW, e di potenza complessiva pari a 40,6 MW, e dalle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione elettrica Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Montescaglioso (MT) e di Bernalda (MT).
Proponente: Volta Green Energy S.r.l.

Procedura: provvedimento unico in materia ambientale PNIEC PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

A Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

A Ufficio di Gabinetto
del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

A Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Ala Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Ala Soprintendenza Nazionale
per il Patrimonio Culturale Subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

A Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP



Al Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della DG ABAP

Alla Regione Basilicata
Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
-Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
-Ufficio Energia

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell’allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall’art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, a cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individuati nell’allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RICHIAMATO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

PRECISATO che relativamente alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso», si rammenta che, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’allegato I.8;

CONSIDERATO che la **Volta Green Energy S.r.l.**, con nota prot. n. 97 VOL 21 LB del 16/06/2021, perfezionata in ultimo con nota prot. n. 138 VOL 21 LB del 14/07/2021, ha presentato ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che l’allora **Ministero della Transizione Ecologica** (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), con nota prot. n. 86907 del 06/08/2021, in base a quanto stabilito dall’art. 27, comma 5 del D.Lgs. n.152/2006, ha richiesto alle amministrazioni abilitate al rilascio dei titoli ambientali di verificare l’adeguatezza e completezza della documentazione presentata ai fini del rilascio dei suddetti titoli ambientali e di comunicare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della suddetta nota, eventuali ulteriori esigenze in merito. Inoltre, con tale nota, l’allora MiTE ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della suddetta documentazione sul sito *web* del medesimo Ministero;

CONSIDERATO che l’allora competente **Direzione Generale ABAP di questo Ministero della Cultura**, con nota prot. n. 27273 del 10/08/2021, ha richiesto:

- alla competente Soprintendenza ABAP della Basilicata e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP, di esaminare tutta la documentazione relativa all’intervento in oggetto e di esprimere le proprie valutazioni nel merito all’adeguatezza e completezza documentale,
- alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di verificare, sulla base della delimitazione dell’Area Vasta di Indagine relativa all’impianto in esame, la sussistenza di possibili elementi di interferenza con il territorio di propria competenza e, eventualmente, di esprimere valutazioni in merito;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo**, con nota prot. n. 4920 del 30/08/2021, ai fini dell'adeguatezza e completezza di cui sopra, ha espresso la necessità di acquisire documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota prot. n. 219 VOL 21 LB del 04/11/2021, ha trasmesso la documentazione integrativa suddetta;

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della Transizione Ecologica**, con nota prot. n. 131388 del 25/11/2021, ha comunicato al proponente e alle amministrazioni competenti la procedibilità dell'istanza di VIA nonché il responsabile del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all'indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7919/11619>;

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 39966 del 26/11/2021, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP della Basilicata e alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio nell'ambito della VIA del procedimento in epigrafe;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo**, con nota prot. n. 7538 del 06/12/2021, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale esplicitando che *«gli impatti visivi e percettivi sul territorio di propria competenza, così come rappresentati nella documentazione trasmessa dal richiedente, non sono particolarmente significativi»*.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, in qualità di autorità competente, con nota prot. n. 13997 del 14/12/2021, ha indetto la prima riunione di Conferenza di servizi, di cui all'art. 27, co. 8, del D.Lgs. 152/2006, per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale, in modalità telematica;

PRESO ATTO che, durante lo svolgimento della summenzionata conferenza di servizi, alla quale questo Ministero ha preso parte, la **Società proponente** ha dichiarato di voler procedere con la presentazione di una variante progettuale, resasi necessaria a seguito della determinazione di Terna S.p.A. in merito ad un collegamento alla RTN diverso da quello precedentemente individuato;

CONSIDERATO che la competenza del procedimento in argomento, a seguito delle nuove disposizioni contenute dell'art. 36, comma 2 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante *«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)»*, è passata dalla Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura alla Soprintendenza Speciale per il PNRR del medesimo Ministero;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 154782 del 07/12/2022, nel trasmettere il parere espresso dalla CTVA, ha chiesto a questa SS PNRR di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio in merito al progetto di cui in epigrafe;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 7026 del 16/12/2022, ha sollecitato la Soprintendenza della Basilicata, territorialmente competente, ad esprimere il proprio



parere endoprocedimentale al fine di poter dare seguito a quanto richiesto dal MASE nella summenzionata nota del 07/12/2022;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 6383 del 26/04/2023, ha nuovamente invitato la Soprintendenza della Basilicata, territorialmente competente, ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale e i Servizi II e III della DG ABAP di esprimere il proprio contributo di competenza non appena acquisito il suddetto parere della SABAP, al fine di permettere a questa Soprintendenza Speciale PNRR di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 15509 del 28/12/2023, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che il **Servio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e il **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, rispettivamente con nota prot. n. 4935 del 12/02/2024 e nota prot. n. 5146 del 13/02/2024, hanno trasmesso il proprio contributo istruttorio;


RILEVATO che alla data odierna non è stata trasmessa dalla Società proponente alcuna documentazione relativa alle variazioni progettuali che la stessa aveva dichiarato di voler produrre in sede di prima Conferenza di Servizi;

PREMESSO che il progetto di cui trattasi, collocato nei territori comunali di Montescaglioso (in cui ricadono tutti gli aerogeneratori) e Bernalda, tutti ricadenti nella provincia di Matera, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato “Lumella”, costituito da **n. 7 aerogeneratori** (T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07), **di altezza totale pari a 200m**, da 5,8 MW ciascuno, per una **potenza complessiva di 40,6 MW** e da tutte le opere connesse necessarie alla costruzione e all’esercizio dello stesso. Complessivamente la superficie impegnata dall’intero progetto sarà di circa 4,1km², di cui circa 82.000m² effettivamente occupati dall’impianto e dalle opere connesse.

Per la connessione dell’impianto eolico è prevista la posa di elettrodotti interrati, prima di interconnessione tra gli aerogeneratori di progetto, e poi di vettoriamento dell’energia elettrica prodotta fino alla futura stazione elettrica di trasformazione per la consegna alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Più in dettaglio, secondo quanto previsto dal preventivo di connessione prot. n. 83268 rilasciato da Terna S.p.A., l’impianto si collegherà alla RTN per la consegna della energia elettrica prodotta attraverso una sottostazione utente da collegare in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica di smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra-esce alle linee della RTN a 150 kV “Filatura – Pisticci CP” e “Italcementi – Italcementi Matera”;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Stralcio cartografico con individuazione delle aree interessate dall'impianto (cfr. elaborato A.16.a.2)

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi sopracitati della Soprintendenza ABAP della Basilicata e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

CONSIDERATO che, in materia di *Tutela, governo ed uso del territorio* la Legge Regionale della Basilicata n. 23 del 11 agosto 1999, all'art. 12 bis stabilisce che «*la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*»;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla **Convenzione europea del paesaggio (CEP)** sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- la **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** «*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*» recepisce quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


interistituzionale e dell'elaborazione di un documento per la «*individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*», approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni.

CONSIDERATO che, **con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI**, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte H_{max} aerogeneratori), comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte III del D. lgs. n. 42 del 2004.

1.1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 136

- BP136_001 *territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri* (DM 18/04/1985, in GU n. 120 del 23/05/1985; DM 11/04/1968, in GU n. 121 del 13/05/1968); DM 27/06/1969, in GU n. 184 del 22/07/1969); DM 24/02/1970, in GU n. 63 del 11/03/1970), **interferenza diretta con il cavidotto di progetto e la futura SE**
- BP136_008 *antico centro abitato e aree adiacenti del comune di Montescaglioso* (DM 13/02/1968, in GU n. 55 del 29/02/1968), **distante circa 8,0 km dall'aerogeneratore T01**



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

1.2. **Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)**

“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”

- BP142c_481 *Vallone Avinella, Fosso Gaudella, Fosso Lumella, intersecato in due punti dal cavidotto di connessione alla SE di progetto*
- BP142c_482 *Fosso del Tenente, interferito direttamente dal cavidotto interno di progetto e in prossimità di T05 e T06*
- BP142c_483 *Fosso del Labannarello, Fosso del Lavandaio, Fosso della Bufalara, intersecato dal cavidotto interno di progetto e in prossimità di T04*
- BP142c_484 *Fiume Bradano, a circa 1,9 km da T01*
- BP142c_486 *Fosso dell'Acqua Fetente, a circa 2,5 km da T03*
- BP142c_479 *Fosso della Guardia, Fosso Lama, a circa 1,6 km dalla SE di progetto*

Si segnalano ancora: BP142c_397 *Vallone Torno, Fiume Basento*, BP142c_477.1 *Torrente la Canala*, BP142c_485 *Fosso San Marco*, BP142c_567 *V.ne della Difesa S. Biagio, V.ne Castolo*, BP142c_578 *Torrente il Galasso*, BP142c_476 *Fosso della Giunta*, BP142c_477.2 *Fosso Pezzillo, Torrente la Canala*, BP142c_489 *Vallone Viscia inf. n. 488*, BP142c_566 *Fosso dei Salati*, BP142c_568 *Vallone del Portico*, BP142c_570 *Vallone Visciglito*, BP142c_569 *Canale del Pantano, Canale della Bonifica, Torrente Gravina di Matera, Torrente Fiumicello*, BP142c_577 *Vallone Malpasso*



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

1.3. **Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera f)**

“I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”

- BP142f_011 *Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano* (L.R. n. 11 del 03/04/1990), **distante circa 9,0 km a nord di T01**



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)


1.4. **Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera g)**

“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”

Si segnala la presenza di *Boschi (o macchie alte) di leccio, Formazioni arbustive termomediterranee, Querceti mesofili e meso-termofili, Boschi di pini mediterranei, Formazioni igrofile, Rimboschimento con specie esotiche*, nonché di alcune aree boscate percorse dal fuoco a **distanze molto ridotte e, in alcuni casi, attraversate direttamente** dalle opere dell'impianto in oggetto



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

1.5. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

Relativamente alle aree archeologiche

Montescaglioso

- BP142m_072 *Cozzo Presepe* (D.M. 17/07/1992), a circa **1,4 km da T01**;
- BP142m_076 *Difesa S. Biagio* (P.S. 14/1/1993), a circa **3,1 km da T01**
- BP142m_073 *Abbazia S. Michele*, tipo aree archeologiche tutelate per decreto
- BP142m_074 *Area urbana* (D.M. 20/04/1990)
- BP142m_075 *Serre* (D.M. 20/08/1998)
- BP142m_077 *S. Canio* (D.M. 06/12/2012)
- BP142m_078 *Orto del Marchese*, tipo aree archeologiche tutelate per decreto

Bernalda

- BP142m_014 *Masseria Fabrizio* (D.D.R. 29/10/2015)
- BP142m_017 *Saldone*
- BP142m_019 *San Biagio della Venella* (D.S.R. 20/04/2016)

Pomarico


- BP142m_096 *Castro Iugurio*, tipo aree archeologiche tutelate per decreto



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Relativamente alla rete dei Tratturi

- *Tratturello Miglionico-Metaponto*, n. 041 (D.M. del 22/12/1983), a circa **700 m da T01**
- *Regio Tratturello Matera-Montescaglioso*, n. 039 (D.M. del 22/12/1983), a circa **2,0 km da T01**
- *Regio Tratturello Metaponto-Miglionico*, n.076 (D.M. del 22/12/1983), a circa **3,6 km da T03**
- *Tratturello Matera-Montescaglioso*, n. 040 (D.M. del 22/12/1983)
- *Tratturello Miglionico-Metaponto*, n. 042 (D.M. del 22/12/1983)



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

1.6. Beni paesaggistici, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 143

Alberi Monumentali

- BP143am_013 *Pino d'Aleppo*, a circa **4,1 km da T01**;

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Montescaglioso

- *Grancia S. Maria del Vetrano* (D.S.R. del 04/10/2017), a circa **1,0 km da T03**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


- *Mattatoio* (D.D.R. del 04/10/2012)
- *Palazzo Nicotera* (D.M. del 19/01/1981, D.M. del 11/07/1988)
- *Palazzo Cianella* (D.M. del 29/10/1985)
- *Palazzo Fini* (D.M. del 08/10/1980)
- *Palazzo Cifone* (D.M. del 08/10/1980)
- *Palazzo Caldone – P.za del Popolo, 11* (D.M. del 16/010/1980, D.M. del 17/10/1980, D.M. del 17/08/1984)

Bernalda

- *Edificio ex Acquedotto dell'Agri* (D.S.R. 12/01/20216), **a circa 2,2 km a sud della SE di progetto**
- *Palazzo Margherita e giardino* (D.M. del 03/06/1992), **a circa 2,4 km a sud della SE di progetto**
- *Castello* (D.M. del 24/07/1990), **a circa 2,8 km a sud della SE di progetto**
- *Masseria Sant'Angelo* (D.D.R. del 23/12/2011)
- *Masseria San Salvatore* (D.M. del 04/07/1990)
- *Stazione ferroviaria di Bernalda* (D.S.R. 14/03/2018)

Pisticci

- *Torre dell'Accio* (D.M. del 24/09/1984)



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004.

Relativamente alle aree archeologiche

Montescaglioso

- *Cozzo Presepe* (D.M. 17/07/1992), a circa **1,4 km da T01**;
- *Difesa S. Biagio* (P.S. 14/1/1993), a circa **3,1 km da T01**
- *Abbazia S. Michele*, tipo aree archeologiche tutelate per decreto
- *Area urbana* (D.M. 20/04/1990)
- *Serre* (D.M. 20/08/1998)
- *S. Canio* (D.M. 06/12/2012)
- *Orto del Marchese*, tipo aree archeologiche tutelate per decreto

Bernalda

- *Masseria Fabrizio* (D.D.R. 29/10/2015)
- *Saldone*
- *San Biagio della Venella* (D.S.R. 20/04/2016)

Pomarico

- *Castro Iugurio*, tipo aree archeologiche tutelate per decreto

Relativamente alla rete dei Tratturi

- *Tratturello Miglionico-Metaponto*, n. 041 (D.M. del 22/12/1983), a circa **700 m da T01**
- *Tratturello Matera-Montescaglioso*, n. 039 (D.M. del 22/12/1983), a circa **2,0 km da T01**
- *Regio Tratturello Metaponto-Miglionico*, n.076 (D.M. del 22/12/1983), a circa **3,6 km da T03**
- *Tratturello Matera-Montescaglioso*, n. 040 (D.M. del 22/12/1983)
- *Tratturello Miglionico-Metaponto*, n. 042 (D.M. del 22/12/1983)

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP della Basilicata, nel proprio parere endoprocedimentale del 28/12/2023, ha rilevato:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

«D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici:

nel comune di Montescaglioso sono appartenenti al demanio comunale di uso civico le aree di cui al:

- foglio n. 69 p.lle 01 e 09 (marginalmente attraversate dal cavidotto), 13 (nessuna interferenza) e 14 (interessata dalla Pala 10 e attraversamento cavidotto);
- fg. n. 77 p.lle n. 144, 02, 09, 08 e 101 (attraversate dal cavidotto), n. 154 (interessata dalla pala 12 e attraversamento cavidotto);
- Fg. n. 83 p.lle 01 (nessuna interferenza)

nel comune di Pomarico sono appartenenti al demanio comunale di uso civico le aree di cui al:

- Fg. n. 23 p.lle n. 21 (interessata dalla pala 1 e attraversamento cavidotto);
- Fg. n. 27 p.lle n.1, 22, 24, 25 (attraversamento cavidotto);
- Fg. n. 33 p.lle n..1 (attraversamento cavidotto);

nel comune di Bernalda sono iscritti nello stato degli “arbitrari occupatori” del Demanio Comunale di uso civico le aree di cui al:

- Fg. n. 03 p.lle n. 07 (nessuna interferenza), n. 91 (attraversamento cavidotto), n. 97 (interessata in progetto dalla realizzazione della futura Stazione utente e attraversamento cavidotto), nn. 93, 99 e 95 (attraversamento cavidotto),
- Fg. n. 04 p.lle n. 957, 955, 956 (tutte interessate dall’attraversamento cavidotto)»

CONSIDERATO che la competente **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, in merito agli **aspetti di tipo archeologico**, segnala quanto segue: «*Nell’area dell’impianto in esame (considerando il solo buffer di 10 km) sono presenti 22 siti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come indicato anche nella schedatura inclusa nella relazione archeologica (PEL-R04-A_4_Relazione_Archeologica_Rev00). Per alcuni dei siti indicati è già avvenuta la dichiarazione di interesse culturale (...). Si segnala, inoltre, la presenza di unità topografiche lungo il percorso del cavidotto (UT 1-5)*».

E ancora, «*L’impianto in progetto andrebbe a collocarsi tra i comuni di Montescaglioso (MT) e Pomarico (MT) con opere di connessione nel comune di Bernalda (MT). Si sviluppa, infatti, lungo le vallate fluviali del Bradano e del Basento, territorio ancora poco indagato dal punto di vista archeologico fatta eccezione per i siti di Pomarico Vecchio ad Ovest e di Difesa S. Biagio a nord, oggetto di scavi archeologici sistematici e ricognizioni ampiamente edite. Dal punto di vista geo-archeologico, quest’area, adatta allo stanziamento antropico, presenta discrete potenzialità come testimonia la presenza di siti archeologici databili tra l’età Neolitica e l’età Medievale, individuati in prossimità delle opere in progetto. La relazione archeologica risulta redatta ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e, pur risultando non conforme alla normativa vigente (Linee guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022), ha censito n. 22 siti di interesse archeologico. Del resto, l’area rientra nelle ultime propaggini lucane a corona della Chora metapontina, interessate da intensi rapporti tra la città*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

greca e io centri indigeni dell'interno. Inoltre, la zona oggetto di analisi è interessata dal **passaggio di percorsi viari importanti sin dall'antichità**, alcuni dei quali hanno rivestito un ruolo rilevante senza soluzione di continuità fino ad oggi (le vie lungo i percorsi fluviali e la viabilità di collegamento tra l'entroterra e il mare). Anche se non censiti e non analizzati rispetto a quanto individuato nella relazione allegata al progetto, risultano importanti vie di comunicazione lungo cui vengono rilevate, infatti, aree di frammenti fittili (per es. le unità topografiche individuate lungo le opere di connessione, UT 1-5; PEL-T03-A_4_3_Carta_del_rischio_archeologico_Rev00)»;

CONSIDERATO che anche il **Servizio II della DG ABAP**, nel proprio contributo istruttorio, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP nel parere endoprocedimentale del 28/12/2023, ha evidenziato che «*il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche*» e, ravvisando «*l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione*», ha ritenuto l'intervento, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, eventualmente, «*assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio*»;

RILEVATO che, sebbene l'impianto in progetto non abbia evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una “riserva archeologica” degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de “La Transumanza” all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

VALUTAZIONE AREE IDONEE (effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, dalla verifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera *c-quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, sul progetto in esame, si evince come l'impianto **non ricada in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e III del D.lgs. 42/2004.

In particolare, l'impianto interferisce con:

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

- *Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri (DM 18/04/1985, in GU n. 120 del 23/05/1985; DM 11/04/1968, in GU n. 121 del 13/05/1968); DM 27/06/1969, in GU n. 184 del 22/07/1969); DM 24/02/1970, in GU n. 63 del 11/03/1970*

Beni Monumentali (art.10)

- *Edificio ex Acquedotto dell'Agri (D.S.R. 12/01/20216)*
- *Castello (D.M. del 24/07/1990)*
- *Grancia S. Maria del Vetrano (D.S.R. del 04/10/2017)*
- *Palazzo Margherita e giardino (D.M. del 03/06/1992)*


Beni archeologici - Tratturi (art.10)

- *Tratturello Miglionico-Metaponto, n. 041 (D.M. del 22/12/1983)*
- *Regio Tratturello Matera-Montescaglioso, n. 039 (D.M. del 22/12/1983)*

Beni di interesse archeologico (art.10)

- *Cozzo Presepe (D.M. 17/07/1992)*





Stralcio cartografico GIS - Elaborazione della SS PNRR

VALUTAZIONE AREE NON IDONEE (effettuata ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015 come da ultimo modificata con L.R. 4 marzo 2016, n.5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e con L.R. 22 novembre 2018, n. 38)

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. 54/2015, sono state riscontrate interferenze tra l'opera in esame e le aree non idonee individuate da tale legge, vengono di seguito esplicitati gli impatti paesaggistici dell'opera sui beni tutelati;

CONSIDERATO, a tale riguardo, che si rilevano **interferenze con le aree non idonee** ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015:

Beni paesaggistici, art. 142, let. c) – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (buffer 500 m)

- *Vallone Avinella, Fosso Gaudella, Fosso Lumella*
- *Fosso del Tenente*




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- *Fosso del Labannarello, Fosso del Lavandaio, Fosso della Bufalara*

Beni Monumentali (buffer 3000 m)

- *Edificio ex Acquedotto dell'Agri (D.S.R. 12/01/20216)*
- *Castello (D.M. del 24/07/1990)*
- *Grancia S. Maria del Vetrano (D.S.R. del 04/10/2017)*
- *Palazzo Margherita e giardino (D.M. del 03/06/1992)*



Stralcio cartografico GIS - Elaborazione della SS PNRR

RILEVATO, pertanto, che le suddette interferenze determinerebbero **criticità non superabili** anche con eventuali misure di mitigazione e **impatti negativi sul patrimonio culturale e paesaggistico** tutelato ai sensi della **L.R. 54/2015**, soprattutto se esaminati tenendo conto della loro **«fruibilità e frequentazione, nonché dal loro valore simbolico/naturalistico»**, così come richiesto dalla **Sentenza n. 286 del 3 dicembre 2019 della Corte Costituzionale** in merito all'ampliamento delle aree non idonee di cui all'Allegato A di tale legge;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto in esame **si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER** (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto. In particolare, impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico.

CONSIDERATO che l'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione, effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;

CONSIDERATO che, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente il **numero di impianti FER** (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), **presenti nell'AVI e nel territorio circostante l'impianto in esame**.


Si segnala, inoltre, che il progetto in esame risulta essere **direttamente interferente con altri impianti FER**. Sebbene alcuni di questi impianti siano in corso di autorizzazione e dunque non sia possibile, allo stato attuale, prevederne i tempi di definizione e il relativo esito, si ritiene fondamentale garantire che la valutazione di interventi ricadenti nel medesimo territorio (talvolta, come nel caso in esame, addirittura insistenti sulle medesime particelle catastali) e, quindi, potenzialmente confliggenti sia effettuata preliminarmente, onde evitare, non solo ripercussioni negative sul paesaggio e sull'ambiente, ma anche complicazioni nelle fasi autorizzatorie delle opere e inevitabili contenziosi tra le varie società proponenti;

In particolare, **l'ID 5640 Progetto di un impianto eolico denominato "Piana dell'Imperatore", costituito da 8 aerogeneratori con relative opere di connessione, della potenza complessiva di 45 MW, sito nei Comuni di Montescaglioso (MT), Pomarico (MT), Bernalda (MT), il cui procedimento è attualmente in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è collocato a ridosso del parco eolico oggetto del presente parere, quasi a costituire un *continuum* progettuale, e ne ricalca il tracciato del cavidotto di connessione alla SE per quasi tutta la lunghezza (circa 6,0 km).**

Si ritiene opportuno precisare che, in aggiunta agli impianti rappresentati nella succitata cartografia, è nota a questo Ministero la presenza di un altrettanto rilevante numero di impianti FER, relativi ad altre procedure non di competenza di questo Ministero, quali ad esempio la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis del d.lgs. 28/2011.



- Localizzazioni Puntuali
- Agrivoltaico e fotovoltaico
 - PARERE NEGATIVO
 - IN ISTRUTTORIA
- Eolico
 - PARERE NEGATIVO
 - PARERE NEGATIVO SUPERATO IN CDM
 - IN ISTRUTTORIA
- Idroelettrico
- Opere di particolare complessità
- IMPIANTI DA PORTALE Basilicata
 - Impianti eolici di grande generazione AUTORIZZATI (GEOPORTALE)
 - Impianti_eolici_grande_generazione_in_autorizzazione
 - Impianti_eolici_grande_generazione_in_esercizio
 - Minieolico
 - Impianti idroelettrici in esercizio in autorizzazione
 - Fotovoltaico_grande_generazione
 - Fotovoltaico_in_esercizio_piccola_generazione



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR

CONSIDERATO che nella valutazione dell’impatto paesaggistico e ambientale **l’effetto cumulo deve essere preso in considerazione della L.R. n. 54/2015** nella cui premessa si legge quanto segue: *«dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui».

RIBADITO, in proposito, come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

PERCEZIONE VISIVA

PREMESSO che la zona interessata dal progetto è sita in area collinare di altitudine compresa tra i 200 e i 403 m. Tra gli elementi naturali e antropici salienti si evidenzia il fiume Bradano, uno dei corsi d'acqua più importanti della Basilicata. I sistemi di terre presenti riguardano prevalentemente suoli delle colline argillose caratterizzati da ampi versanti a pendenze elevate (in prevalenza acclivi o molto acclivi), modellati da un'intensa erosione superficiale con formazione di estese superfici dissestate a calanchi. L'area di impianto rientra per l'83% nell'area IBA 196 "**Calanchi della Basilicata**", zona molto importante non solo per la configurazione geomorfologica, ma anche per l'avifauna che la interessa.

CONSIDERATO che l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi, interagisce negativamente sullo *skyline*. In particolare, **risulterebbe visibile** per una ampia porzione dei territori (*buffer* di 10 km), e che, in tale area, **intercetterebbe visivamente numerosissimi beni tutelati dal punto di vista culturale e paesaggistico**.

Si riporta di seguito uno stralcio cartografico con relativa legenda dell'elaborato A.17.5 – *Carta dell'intervisibilità dell'impianto* con la relativa legenda



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

LEGENDA


- Layout Impianto Eolico "Lumella"

Analisi Viewshed finale (Buffer analisi 50H=10km)
(n.ro di aerogeneratori visibili totali)

Base Cartografica IGM 25'000
Regioni Basilicata e Puglia
Rilievo ombreggiato (20 m)
fonte: <http://portalesgi.isprambiente.it/>

Buffer_10km

Viewshed (Classi)



Estratto cartografico con relativa legenda elaborato A.17.5 – *Carta della intervisibilità dell'impianto*

EVIDENZIATO che, in riferimento agli elaborati di progetto relativi ai fotoinserimenti (*Relazione Paesaggistica* ed elaborato *integrazioni_PEL-T37_A_19_4_Fotoinserimenti_rev00-signed*), emergono le seguenti **criticità**:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- **non sono stati presi in considerazione tutti i punti percettivi sensibili dinamici e statici**, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'area vasta di analisi. Poiché, fatto salvo della visibilità parziale dell'impianto da punti di vista molto distanziati (tra cui i punti di presa 5 e 6 anche extraregionali), mancano prese visive nei pressi delle aree archeologiche limitrofe da cui l'impianto, data la sua estensione territoriale e l'altezza degli aerogeneratori, risulterebbe sicuramente visibile, così come dai principali beni architettonici tutelati siti nell'agro di Montescaglioso e precedentemente indicati.
- in alcuni fotogrammi, la scelta del punto di ripresa non è ottimale ed è tale da non consentire una completa percezione degli impianti previsti e/o esistenti (es. punto di scatto n. 4 *Masseria Fabrizio* nel comune di Bernalda) **per la presenza di ostacoli intermedi**;
- dall'abitato di Montescaglioso sarebbero co-visibili e con effetto cumulo gli aerogeneratori di progetto e gli aerogeneratori già presenti e in esercizio a seconda del punto di vista adottato. Inoltre, la **presa visiva n. 10** si trova nei pressi dell'Abbazia di San Michele Arcangelo dal cui affaccio panoramico, l'impianto risulta interamente visibile.
- i punti di vista scelti per verificare la visibilità dell'impianto dal centro abitato di Bernalda risultano arretrati rispetto all'affaccio panoramico. Infatti dal **punto di vista n. 3**, la cui visuale risulta sgombra, l'impianto risulta visibile.
- Le immagini fotografiche presentano numerose distorsioni, tra cui l'utilizzo della **modalità "panoramica"**, la quale altera visibilmente distanze e proporzioni della realtà riprodotta;
- alcuni fotogrammi non rispondono ai requisiti richiesti nella nota di questa SS PNRR, prot. n. 21079 del 18/06/2021, nel dettaglio:
 - non sono realizzati in scala adeguata e leggibile;
 - **non risultano ripresi in condizioni di piena visibilità**;


CONSIDERATO che, al netto di quanto evidenziato nel precedente elenco, i fotoinserti prodotti negli elaborati di progetto, dei quali vengono di seguito riportati alcuni stralci, mostrano l'aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare.

A tale riguardo, a riprova dell'estensione e dell'impatto visivo che l'impianto avrebbe sul territorio, esso risulta visibile anche dall'abitato di Pomarico (centro abitato tra i più distanti di quelli che ricadono nel *buffer* di riferimento) da cui, come si evince dal foto-inserimento 11, si creerebbe un effetto cumulo tra gli aerogeneratori di progetto e gli aerogeneratori già presenti e in esercizio a seconda del punto di vista adottato.

In ultimo, il fatto che nell'area vasta siano presenti altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica, oltre il quale diviene inevitabile scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio.**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it




Fotoinserimento n. 3 – SP154 Strada di interesse locale (ante e post operam)



Fotoinserimento n. 4 – Masseria Fabrizio (ante e post operam)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Fotoinserimento n. 9 – Area panoramica di Montescaglioso (ante e post operam)

CONSIDERATO che le diverse interferenze rilevate da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipendano anche dalla importante altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO e CONSIDERATO, ancora, che **per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Basilicata:**

- l'istituzione del **“Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo”** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Montemilone, Venosa e Lavello** fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni”;*
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato *“Distretto di turismo rurale”* e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse *“Aree interne della Regione”*;
- il **“Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *“l'Italia del turismo e della cultura”*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come **“Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale”**, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;
- **Il medesimo PST**, tra le azioni a sostegno della **“strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne”** (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre "filiera" presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori riconosciuti e considerati "sopra soglia", ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "*... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;
 - in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "**paesaggi rurali storici**":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” previste dall’art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV “*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio* – Punto 16.1 dei “*Criteri generali*”, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) “*una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio*”;
- al punto 16.4 che “*Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale*”;

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 *bis* stabilisce che “*la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*”;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la “**individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti**”



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

alimentati da fonti rinnovabili”, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;

- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*”;

TENUTO CONTO che il “**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**”, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l’attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l’importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all’aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l’elemento identificativo e percettivo dell’essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l’immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto**;
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame culturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale**;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la creazione di reti:
 - a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione;
 - b) patrimonio in rete;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l’aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo tra le prime regioni in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e i dati del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

RITENUTO di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l’effetto di “irradiamento” dei beni paesaggistici presenti in un’area *“quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell’area”;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quelle delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l’intero territorio che si



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;

- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *“La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”*;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *«la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio *«per tutte le tecnologie, considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi»* presupponendo, quindi, la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti FER;

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta;

CONSIDERATO altresì che il Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta agli ultimi posti in Italia nella statistica relativa al consumo di energia da fonti rinnovabili;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che «la tutela del paesaggio» debba includere «la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR»;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante» e, ancora, nel paragrafo 3.5 *Tutela del Paesaggio* «In materia paesaggistica, sarà ritenuto necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze ABAP coinvolte nel presente procedimento, condivise, per quanto di competenza, anche dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

VISTA ed ESAMINATA tutta la documentazione presentata;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

INDIVIDUATI tutti i potenziali impatti che l'opera in oggetto potrebbe determinare sul patrimonio culturale e paesaggistico, come dettagliatamente esplicitati nel presente;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalle Soprintendenze territorialmente competenti nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizi II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della DG ABAP nei contributi istruttori;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Volta Green Energy S.r.l. per l'impianto «*eolico, denominato "Parco Eolico Lumella", costituito da n. 7 aerogeneratori di potenza pari a 5,8 MW, e di potenza complessiva pari a 40,6 MW, e dalle relative opere di connessione al la Rete di Trasmissione elettrica Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Montescaglioso (MT) e di Bernalda (MT)*».

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Serena Bisogno



Per IL DIRETTORE GENERALE
AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO (*)

arch. Rocco Rosario Tramutola
(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
11.03.2024 12:04:18
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it